

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL FALCO, SCHIANO, BISAGLIA, GIUST, BEORCHIA, TONUTTI, TOROS, GIACOMETTI, RUMOR, PAVAN, CODAZZI, COLOMBO** Vittorino (V.), **NERI, CENGARLE, FERRARI-AGRADI, GONELLA, LONGO, GUSSO, TRIGLIA, BERLANDA, PACINI, MEZZAPESA, SAPORITO, FIMOGNARI e D'AMICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

Agevolazioni fiscali a favore delle ville venete

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Le 4.000 ville venete, disseminate nell'Italia nord-orientale fra il lago di Garda, il Friuli-Venezia Giulia e l'ultimo tratto del Po, rappresentano un patrimonio insuperato di armonia architettonica, di retaggio culturale-artistico e di civiltà che il mondo intero ci invidia.

Esse sono tutt'uno con la dolcezza del paesaggio veneto, immune da violenti contrasti, punteggiato dei centri urbani di media grandezza, a dimensione umana, senza città asfissianti e inquinanti; fatta eccezione per il binomio Mestre-Porto Marghera.

A cominciare dal Rinascimento, i primi esempi di ville venete coincidono con la rinascita, umana ed economica, del Veneto; secondo la nuova strategia della Repubblica di S. Marco la quale, consolidata la propria influenza sull'Adriatico e nel vicino Oriente, volgeva ora la sua smagliante potenza verso le fertili pianure venete e padane.

Di fronte a un patrimonio di tanta grandezza — che la penosa povertà dei mezzi finanziari disponibili sembra irrimediabilmente condannare a una progressiva corrosione e decadenza — chi può restare indifferente e inattivo?

Il nostro disegno di legge vuole essere una prima risposta; un primo, anche se modesto, atto concreto in questa direzione.

2) I musei di tutti il mondo vantano superbe opere d'arte provenienti dalle ville venete.

Dipinti su tela e su tavole, interi cicli di affreschi fanno bella mostra di sé nelle gallerie delle maggiori città europee ed americane.

Sculture, maioliche, vetri, mobilio testimoniano — all'estero! — la raffinatezza della civiltà veneziana. Talvolta è accaduto che gli affreschi non staccati venivano imbiancati; le statue non vendute, interrate; le architetture inamovibili, per fare le cose

più in fretta, abbattute anche con la dinamite, in modo da conservare solo le adiacenze catalogabili, più facilmente, come edifici agricoli.

La pratica dilapidazione di questo patrimonio è avvenuta più massicciamente dopo l'unità d'Italia, nell'ultimo decennio dell'Ottocento e durante i primi anni di questo secolo.

Solamente nel 1902 è diventata operante una prima, blanda legge sulla protezione del patrimonio artistico nazionale. Poi un altro vuoto fino al 1939 quando, con l'approvazione delle leggi n. 1089 e n. 1497, ha avuto inizio una difesa più attenta dei beni artistici e ambientali.

Ma queste leggi non hanno potuto operare come era auspicabile.

Infatti, il fisco toglieva con una mano quello che opportune norme di legge avevano cercato di concedere con l'altra.

In realtà, cosa è avvenuto? Una volta catalogate le ville venete come beni di lusso, e non essendo più la nobiltà e la borghesia, venete e veneziane, economicamente così floride come un tempo, fu giocoforza cedere questi gioielli d'arte ad ogni sorta di speculatori e di ultimi arrivati; i quali ne affrontarono la conservazione e la manutenzione con quell'amore per l'arte e con quella sensibilità che, purtroppo, abbiamo potuto vedere!

Arriviamo così al 1958, quando viene istituito l'Ente per le ville venete, che inaugura un fecondo, anche se troppo breve, periodo di recupero e di valorizzazione. E, infatti, con il 1973 si ripiomba in una pesante atmosfera di fiscalismo e di disaffezione.

La recente dichiarazione del Ministro per i beni culturali e ambientali, onorevole Oddo Biasini, secondo il quale « l'opera d'arte patrimonio di cultura del mondo non è un bene di lusso », può e deve segnare l'auspicata inversione di tendenza, cercando di agevolare l'opera di difesa, di restauro e di conservazione delle ville venete.

3) Sarà bene chiarire il concetto di manutenzione. Essa prende il nome di restauro quando, per mancanza di precedenti interventi conservativi, avviene per la prima volta.

È risaputo che tutte le costruzioni eseguite nei secoli precedenti il nostro hanno le murature prive di qualsiasi isolamento contro l'umidità.

L'acqua, per il fenomeno di capillarità, imbibisce le murature che sono a diretto contatto con il suolo e sale fino a raggiungere almeno l'altezza di 2-3 metri.

In tali condizioni le murature possono aumentare il loro peso del 15-20 per cento.

Ciò significa che un normale muro dello spessore di 25-30 centimetri può contenere 40-50 litri d'acqua per metro quadrato.

Pertanto, in un ambiente di circa 25-30 metri quadrati, le pareti dispongono di una massa di umidità valutabile a circa 1.000-1.200 litri, sottoposti a continua evaporazione.

Nei locali, le cui pareti hanno assorbito acqua, la temperatura si abbassa di 2-3 gradi.

L'evaporazione dell'acqua dalle murature interne si propaga nell'aria, condensandosi su tutte le suppellettili, sui mobili, sui tappeti, sulle tende e sui quadri, provocandone forti deterioramenti.

Inoltre, fanno parte integrante del patrimonio delle opere antiche (per disposizione della legge n. 1497, del 29 giugno 1939) anche le piante a basso ed alto fusto, che adornano i complessi edilizi di prestigio storico, in particolare le ville venete.

Di fronte a tanti e così diversi agenti che concorrono al deterioramento delle ville venete, non resta altro da fare se non cercare di fronteggiarli con accurate e continue manutenzioni.

Purtroppo, dati i costi attuali della manodopera e dei materiali, mantenere una villa veneta è diventato fortemente oneroso. Inoltre, il fisco considera tali beni tassabili in misura maggiore di una qualsiasi altra villa moderna la quale, se costruita entro il 1974, gode di una particolare agevolazione fiscale (esenzione venticinquennale).

Valutare in termini concreti le spese relative alla manutenzione di una villa veneta è compito non facile.

Comunque, per fare un confronto degli aumenti dei costi negli ultimi dieci anni, sa-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rà opportuna una elementare esemplificazione dell'andamento dei prezzi dei materiali e della manodopera comunemente usati per le ville venete, per le quali sono necessari interventi particolari:

Materiale	Prezzo (lire italiane)	
	1970	1980
Mattoni a macchina (cadauno)	23	220
Mattoni a mano (cadauno)	53	380
Mattoni curvi (cadauno)	29	270
Sabbia (al metro cubo)	1.480	7.800
Ghiaia (al metro cubo)	980	9.700
Cemento (al quintale)	1.330	6.500
Chiodi (al chilogrammo)	190	610
Legname per travature (al metro cubo)	26.500	140.000
Legname per tavole da 25 mm. (al metro cubo)	57.900	280.000
Operaio muratore (l'ora)	1.765	9.500

Onorevoli senatori, il disegno di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione, persegue un duplice obiettivo:

1) di fronte al decadimento e alla progressiva erosione delle ville venete bisogna invertire la rotta, salvare il salvabile, volgersi al loro passato per assicurarne il futuro.

Lo strumento, minimo ma indispensabile, per questo giro di boa è l'adozione urgente di alcune agevolazioni fiscali, nei modesti e limitati termini suggeriti dal presente disegno di legge;

2) il Parlamento, approvando, e possibilmente migliorando, le nostre proposte, dimostrerà una concreta volontà di agire per la salvaguardia dell'ambiente e di una migliore qualità della vita entrambe tanto vicine al cuore e alle aspirazioni delle giovani generazioni. Ma non solo di esse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono stabilite esenzioni e riduzioni dalle imposte a favore delle ville venete notificate, con annessi terreni e/o a parco, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, alle quali siano applicabili le disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Usufruiscono delle esenzioni e delle facilitazioni lo Stato, le regioni, le province, i comuni, enti e istituti pubblici, altri enti e istituti legalmente riconosciuti, l'Istituto regionale per le ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, i privati e le persone giuridiche, che siano soggetti ai vincoli e agli obblighi stabiliti con la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, allo scopo di impedire il deterioramento e di favorire il consolidamento, la manutenzione e il restauro delle ville venete.

Art. 2.

Gli immobili indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati non produttivi di reddito fondiario e in ogni caso sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della competente soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali che attesti annualmente che l'immobile è utilizzato e conservato in conformità alle direttive impartite dalla soprintendenza stessa.

Le disposizioni del comma precedente vengono estese agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modifiche, della imposta locale sui redditi, di cui

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modifiche, e della revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e successive modifiche.

Art. 3.

I trasferimenti degli immobili indicati nell'articolo 1, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono soggetti in misura fissa alle imposte ipotecaria e di registro.

I trasferimenti degli immobili indicati nell'articolo 1 sono esenti dalle imposte sulle successioni per causa di morte e sulle donazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modifiche, e dalla imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche.

Le suddette esenzioni e riduzioni sono subordinate alla condizione che la competente soprintendenza ai beni architettonici e ambientali dichiari che l'immobile è utilizzato e conservato in conformità delle direttive emanate dalla stessa soprintendenza fino alla data del trasferimento o a quella del compimento del decennio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 4.

Sono soggetti a imposta fissa gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 1; gli atti relativi alla concessione di mutui, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto regionale per le ville venete, già ricordato, e relative annotazioni e cancellazioni, e infine ogni altro atto relativo alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63.

Art. 5.

Tutte le spese per acquisto di materiali e di prestazioni di servizi, che siano necessari al consolidamento, alla manutenzione e al restauro degli immobili indicati nell'articolo 1, sono esenti da qualsiasi imposta, anche dall'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

Art. 6.

Gli onorari del notaio sono ridotti alla metà quando le relative spese siano a carico dell'Istituto regionale per le ville venete, oppure quando siano connessi con le richieste delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge e dalla legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63.

Art. 7.

Le disposizioni legislative incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Veneto n. 42 del 28 agosto 1979, fatta eccezione per le spese e le operazioni già concluse o eseguite.